

## COSA CAMBIA CON IL TRASFERIMENTO DELLA RISCOSSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Mancano poco più di due mesi al 1° luglio 2017, data che segna la scomparsa definitiva di Equitalia e l'ingresso, al suo posto, di **Agenzia delle Entrate-Riscossione** nell'attività di recupero dei crediti dello Stato: un nuovo soggetto pubblico che, secondo le promesse, avrà poteri più penetranti nella lotta all'evasione e nella ricerca dei beni da pignorare agli evasori. Ma quali sono le **differenze tra Equitalia e Agenzia delle Entrate-Riscossione** e cosa dovranno attendersi i contribuenti? Cerchiamo di fare il punto.

Prima di comprendere **cosa cambia con l'arrivo di Agenzia delle Entrate-Riscossione** ricordiamo **cosa può fare Equitalia** attualmente e **quali sono i suoi poteri**.

Equitalia è una SPA di diritto privato con capitale posseduto al 51% dall'Agenzia delle Entrate e al 49% dall'Inps. Essendo una Spa, essa non ha i poteri di un ente pubblico. Ma poiché esercita funzioni di interesse e rilevanza pubblica, la legge le riconosce delle attribuzioni che non ha un normale creditore di seguito riportati:

- 1) Equitalia ha il potere di **creare titoli esecutivi** (cartelle di pagamento), ossia documenti stampati da se stessa che sono attestazione certa del proprio credito e le consentono di agire con il pignoramento nei confronti del contribuente senza dover passare dal giudice e ottenere una sentenza di condanna.
- 2) Può avviare il **pignoramento presso terzi**, del conto corrente o dello stipendio, senza dover passare dal tribunale. Tutto si realizza con un ordine rivolto direttamente al titolare della somma (la banca o il datore di lavoro) di versare la cifra pignorata direttamente all'Agente della riscossione se, entro 60 giorni, il debitore non ha pagato. Questo non vale per il pignoramento delle pensioni per il quale è necessario il giudice.
- 3) Ha il potere di iscrivere il **fermo amministrativo sulle auto**, vietando così l'utilizzo del mezzo a chi non ha pagato la cartella esattoriale.

Dall'altro lato, però, **Equitalia ha dei limiti**. Innanzitutto, a differenza di un creditore privato, può iscrivere **ipoteca solo se il debito è pari almeno a 20mila euro**. In secondo luogo può avviare il pignoramento immobiliare solo se ha prima iscritto l'ipoteca. In terzo luogo il suddetto pignoramento immobiliare è legittimo solo se il debito è pari almeno a 120mila euro e l'immobile non è la prima casa del debitore.

La questione principale è il potere di Equitalia di consultare l'Anagrafe dei rapporti finanziari (i conti correnti) dei contribuenti per sapere dove questi nascondono i propri risparmi e pignorarli. Ma, a differenza dell'Agenzia delle Entrate, anche **Equitalia** può affacciarsi all'Archivio dei rapporti finanziari ma può vedere solo **se il contribuente ha un conto corrente**, non invece a quanto ammonta il saldo o la sintesi dei movimenti.

È proprio da qui che partiamo nell'elencare i poteri del nuovo soggetto, Agenzia delle Entrate-Riscossione. Questo sarà un soggetto pubblico, controllato dal Ministero dell'Economia e, pertanto, entrerà in rapporto con i privati con i poteri e le autorità di una pubblica amministrazione. E difatti, la nuova legge [1], stabilisce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione può utilizzare le **banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata** ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. Sempre per gli stessi scopi, l'Agenzia delle entrate può acquisire le informazioni relative ai **rapporti di lavoro** o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

Insomma, l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** avrà più poteri di indagine nello scovare i redditi nascosti dei debitori, poteri consistenti nella possibilità di accedere a tutti gli archivi e banche dati degli enti creditori, come Inps, Comuni, ecc.. Se prima tali poteri erano garantiti solo all'Agenzia delle Entrate, per meglio individuare le evasioni fiscali, ora gli stessi saranno utilizzabili nella fase successiva, ossia quella del **pignoramento**.

Il nuovo esattore potrà insomma sapere non solo in quale banca i debitori hanno il conto, ma anche quanti soldi ci sono depositati o se il contribuente li ha spostati poco prima di ricevere il pignoramento, in tal caso potendo procedere con eventuali **azioni revocatorie** o con segnalazioni alla Procura della Repubblica per il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**. Non solo: potrà sapere presso quale azienda lavora il contribuente per procedere al **pignoramento dello stipendio** o presso quale ente previdenziale riceve la **pensione**; se è titolare di immobili può eseguire il **pignoramento dei canoni di locazione**, ecc.

Che succede a chi, in tutti questi anni, ha **ricevuto cartelle di pagamento da Equitalia e ancora non ha pagato?** I vecchi crediti di Equitalia e le cartelle già notificate in tutti questi anni passeranno in automatico ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, che eredita crediti e debiti di Equitalia. Dunque, massima continuità a ciò che era stato sino ad ora fatto e che, pertanto, verrà proseguito, negli stessi termini, dal nuovo ente. Insomma, se è vero che cambia il nome del creditore, è anche vero che nessuno sconto verrà fatto a chi ancora non ha versato quanto dovuto. Con la sola differenza che **Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà peggio di Equitalia, almeno sotto il versante dei poteri nei confronti del debitore**.

[1] Art. 3 DL n. 193/2016.